

BStGer RH.2013.11 vom 15. Januar 2014

Bundesstrafgericht, 2014-01-15, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_RH.2013.11

FR: TPF RH.2013.11 du 15 janvier 2014

IT: TPF RH.2013.11 del 15 gennaio 2014

Regeste

Estradizione all'Italia. Ordine di arresto in vista di estradizione (art. 48 cpv. 2 AIMP).

Erwägungen

E. 1.1

L'extradizione fra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera è anzitutto retta dalla CEEstr, entrata in vigore il 4 novembre 1963 per la Repubblica italiana e il 20 marzo 1967 per il nostro Paese, dal Secondo Protocollo addizionale alla CEEstr del 17 marzo 1978, entrato in vigore per la Repubblica italiana il 23 aprile 1985 e per la Svizzera il 9 giugno 1985, nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 59 e segg. dalla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS).

E. 1.2

Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'extradizione rispetto a quello convenzionale (cosiddetto principio di favore), si applica la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme internazionali (v. art. 59 n. 2 CAS). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).

E. 1.3

In virtù degli art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), in relazione con l'art. 48 cpv. 2 AIMP, e dell'art. 19 cpv. 1 del regolamento sull'organizzazione del Tribunale penale federale (ROTPF; RS 173.713.161), la Corte dei reclami penali è competente per statuire sui reclami contro gli ordini di arre-

- 4 -

sto in vista d'extradizione. Nella misura in cui il gravame è interposto entro dieci giorni dalla notificazione scritta dell'ordine di arresto (v. art. 48 cpv. 2 AIMP) esso è tempestivo. La legittimazione ricorsuale dell'estradando è pacifica.

E. 1.4

Va tuttavia sottolineato come le conclusioni prese dal ricorrente in sede di replica in relazione all'annullamento della proroga concessa dall'UFG per la presentazione della domanda di estradizione da parte dell'autorità rogante non siano ricevibili, una tale decisione, conforme peraltro al tenore dell'art. 16 cpv. 4 CEEstr, non essendo impugnabile in applicazione degli art. 32 segg. AIMP.

E. 1.5

Nei limiti sopra tracciati, il gravame è in conclusione ricevibile in ordine.

E. 2.1

Secondo l'art. 16 n. 1 CEEstr, in caso d'urgenza, le autorità competenti della Parte richiedente potranno domandare l'arresto provvisorio dell'individuo ricercato; le autorità competenti della Parte richiesta statuiranno sulla domanda conformemente alla loro legge. Adita mediante un reclamo fondato sull'art. 48 cpv. 2 AIMP, la Corte dei reclami penali non deve pronunciarsi, a questo stadio della procedura, in merito all'extradizione in quanto tale, ma solamente sulla legittimità dell'arresto e della carcerazione in vista d'extradizione (DTF 130 II 306 consid. 2.3; 117 IV 359 consid. 1a e b; 111 IV 108 consid. 3; LAURENT MOREILLON, *Entraide internationale en matière pénale*, Basilea/Ginevra/Monaco 2004, n. 19 ad art. 47 AIMP). Le censure relative a pretese irregolarità formali o sostanziali della domanda di estradizione, come pure alla sua fondatezza, devono essere fatte valere esclusivamente nell'ambito della procedura di estradizione vera e propria (DTF 130 II 306 consid. 2.3; 119 Ib 193 consid. 1c), per la quale è competente l'UFG in prima istanza e, in sede di ricorso, dapprima il Tribunale penale federale ed in seguito, in ultima istanza e alle restrittive condizioni poste dall'art. 84 LTF, il Tribunale federale (v. DTF 133 IV 125, 131, 132, 134). Per costante giurisprudenza, durante tutta la procedura di estradizione la carcerazione della persona perseguita costituisce la regola mentre la scarcerazione rimane l'eccezione (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 117 IV 359 consid. 2a; 111 IV 108 consid. 2; 109 IV 159; 109 Ib 58 consid. 2, 223 consid. 2c; ROBERT ZIMMERMANN, *La coopération judiciaire internationale en matière pénale*, 3a ediz., Berna 2009, n. 348 pag. 324 e seg. nonché n. 350 pag. 326 e seg.; STEFAN HEIMGARTNER, *Auslieferungsrecht*, tesi Zurigo 2002, pag. 57). L'ordine di arresto in vista di estradizione può tuttavia essere annullato, rispettivamente la liberazione ordinata, segnatamente se è verosimile che la persona perseguita non si sottrarrà all'extradizione né comprometterà l'istruzione penale (art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP; DTF 109 IV 159), se essa può

- 5 -

produrre immediatamente il suo alibi (art. 47 cpv. 1 lett. b AIMP), se le sue condizioni non le permettono di essere incarcerata o se altri motivi lo giustificano (art. 47 cpv. 2 AIMP), se la domanda di estradizione e i documenti a suo sostegno non pervengono tempestivamente (art. 50 cpv. 1 AIMP) o ancora se l'extradizione appare manifestamente inammissibile (art. 51 cpv. 1 AIMP). La sussistenza dei presupposti che giustificano l'annullamento dell'ordine di arresto, rispettivamente la scarcerazione, deve essere valutata secondo criteri rigorosi, tali da non rendere illusorio l'impegno assunto dalla Svizzera in virtù dell'art. 1 CEEstr di consegnare – ove la domanda di estradizione sia accolta e cresciuta in giudicato – le persone perseguite dallo Stato che ne ha fatto la richiesta (v. JdT 2012 IV 5 n. 142). In questo senso, la liberazione provvisoria dalla carcerazione ai fini estradizionali soggiace a condizioni più restrittive di quelle applicabili in materia di carcere preventivo (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2 e 3; 109 Ib 223 consid. 2c).

E. 2.2

La CEEstr fornisce in materia di arresto provvisorio solo un quadro normativo generale. Essa si limita a consacrare il diritto della Parte richiedente di mandarlo e a sancire l'obbligo della Parte richiesta di decidere su tale domanda, avvertendo la Parte richiedente dell'esito (art. 16 n. 1 e 3). Applicabile è esclusivamente il diritto della Parte richiesta (art. 16 n. 1 e art. 22). Dopo aver stabilito i termini trascorsi i quali l'arresto provvisorio potrà e, rispettivamente, dovrà cessare se la domanda d'extradizione non è presentata col prescritto corredo (art. 16 n. 4, prima frase), la Convenzione precisa (ibidem, seconda frase) che, tuttavia, la liberazione provvisoria è sempre possibile "in quanto la Parte richiesta prenda tutte le misure da essa ritenute necessarie per evitare la fuga dell'individuo richiesto".

E. 3

Il ricorrente sostiene che l'ordine di arresto impugnato andrebbe annullato poiché privo di sufficiente supporto legale e motivazione (act. 1, p. 2 segg.). Sostanzialmente, egli indica che la sentenza italiana all'origine dell'ordine di arresto non sarebbe cresciuta in giudicato e che l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Corte d'assise di appello di Brescia sarebbe illegittima, segnatamente per il medesimo motivo. Il ricorrente fa inoltre valere l'esistenza, nello Stato richiedente, di un rischio «[...] teorico o pratico [...]» di morte o per l'integrità fisica (act. 1, p. 4).

E. 3.1

Nella fattispecie, il ricorrente sembra confondere la procedura relativa alla detenzione in vista d'extradizione con quella estradizionale. Va subito chiarito che tutte le censure relative all'extradizione in quanto tale sollevate dal ricorrente sono a questo stadio della procedura premature (v. consid. 2.1 supra). Esse potranno semmai essere fatte valere in occasione di un ricorso contro un'eventuale decisione di estradizione che a tutt'oggi fa difetto. Non appare d'altra parte che gli argomenti sollevati dal ricorrente portino a con-

- 6 -

cludere che l'extradizione sia manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 AIMP messo in relazione con gli art. 2 à 5 AIMP. Le censure che possono quindi essere trattate nella presente procedura sono quelle legate alla validità formale della richiesta d'arresto provvisorio e alla legalità della detenzione estradizionale subita dall'interessato.

E. 3.2

Per quanto riguarda la validità formale della richiesta d'arresto provvisorio, l'art. 16 n. 2 CEEstr prevede che la stessa indicherà l'esistenza di uno degli atti previsti nel paragrafo 2, lettera a dell'articolo 12 e manifesterà l'intenzione di inviare una domanda di estradizione; essa menzionerà il reato per il quale l'extradizione sarà domandata, il tempo e il luogo ove è stato commesso e, nella misura del possibile, il segnalamento dell'individuo ricercato. Secondo l'art. 16 n. 3 CEEstr, la domanda di arresto provvisorio sarà trasmessa alle autorità competenti dalla Parte richiesta sia per via diplomatica, sia direttamente per posta o telegrafo, sia attraverso l'organizzazione internazionale di Polizia criminale (Interpol), sia per qualsiasi altro mezzo lasciando una traccia scritta o ammessa dalla Parte richiesta.

Nella fattispecie, l'ordine di arresto impugnato riprende le informazioni presenti nell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalle autorità italiane. Le indicazioni fornite da queste ultime al sistema SIS chiariscono in maniera sufficiente sia l'identità dell'estradando che i fatti a lui contestati. Vi è in effetti indicato che A., nato a Trieste il

(...), è accusato di avere, con la complicità di altri due individui già sentenziati, causato a Brescia, in data 28 agosto 2006, la morte di tre persone al domicilio delle stesse. Le vittime, alle quali sarebbe stata tagliata la gola, sarebbero state altresì colpite da più spari di pistola, illegalmente detenuta dall'interessato. L'implicazione dell'accusato sarebbe confermata. Quanto precede adempie senz'altro i requisiti posti dalle disposizioni sopracitate, per cui la censura in questo ambito va respinta.

E. 4

Il ricorrente contesta inoltre l'esistenza di un pericolo di fuga (act. 1, p. 5 segg.). Posto come l'interessato non sia stato incarcerato per tutta la durata del processo d'appello, l'autorità rogante avrebbe ammesso a torto la sussistenza di una presunzione di esigenze cautelari. Anzitutto, il ricorrente soggiornerebbe legalmente in Svizzera. Nondimeno, qualora ciò non fosse il caso, tale elemento non sarebbe motivo di arresto ed estradizione. Inoltre, il programma di protezione allestito dalle autorità italiane, dal quale il ricorrente si sarebbe sottratto da uomo libero e per meglio difendere la propria vita, non costituirebbe una misura coercitiva, bensì una garanzia alla quale egli poteva rinunciare in qualsiasi momento. In Svizzera, avrebbe per di più soggiornato di fronte all'ufficio di polizia di Chiasso, ciò che dimostrerebbe la sua volontà di non sfuggire alle forze dell'ordine. Questa volontà sarebbe inoltre confer-

- 7 -

mata dall'assenza di fuga al momento della comunicazione dell'esito della procedura di appello da parte dei suoi legali italiani.

E. 4.1

Come indicato supra, giusta l'art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP l'Ufficio può prescindere dall'emettere un ordine di arresto in vista d'extradizione segnatamente se la persona perseguita verosimilmente non si sottrarrà all'extradizione né comprometterà l'istruzione penale. Queste due condizioni sono cumulative; se l'interessato si prevale unicamente della realizzazione di una delle stesse non potrà pretendere che si rinunci alla detenzione estradizionale (DTF 109 Ib 58 consid. 2). Tuttavia, considerato lo stadio della procedura italiana, è nella fattispecie rilevante unicamente il rischio di fuga.

La giurisprudenza concernente il pericolo di fuga in ambito di detenzione estradizionale è oltremodo restrittiva (v. la casistica illustrata in DTF 130 II 306 consid. 2.4-2.5). Il Tribunale federale ha in particolare già avuto modo di negare la scarcerazione di una persona i cui legami con la Svizzera erano indiscussi (titolare di un permesso di soggiorno residente in Svizzera da diciotto anni, sposato con una cittadina svizzera e padre di due figli di tre e otto anni, entrambi di nazionalità svizzera e scolarizzati nel Cantone Ticino), essendo stata ritenuta motivo sufficiente la possibilità di una condanna a una pena privativa di libertà di lunga durata. Neppure le difficoltà finanziarie in cui l'interessato lasciava la moglie e i figli permettevano di considerare che il rischio di fuga fosse a tal punto inverosimile da poter essere scongiurato tramite l'adozione di misure sostitutive (sentenza 8G.45/2001 del 15 agosto 2001, consid. 3a). Tenuto conto di questa giurisprudenza, il Tribunale penale federale ha quindi confermato l'esistenza del pericolo di fuga nel caso di una persona perseguita con moglie, due bambini (di sette anni e mezzo e due anni e mezzo) e altri parenti in Svizzera (sentenza BH.2005.45 del 20 dicembre 2005, consid. 2.2.2). Medesimo esito nel caso di una persona ininterrottamente residente in Svizzera per dieci anni, con moglie e quattro bambini, di un anno e mezzo, tre, otto e

diciotto anni (sentenza BH.2005.8 del

E. 4.2

Nel caso concreto, non sono palesemente dati i presupposti per derogare al regime restrittivo vigente in materia di detenzione estradizionale e per porre quindi il ricorrente in libertà. I legami che egli presenta in effetti con il territorio elvetico appaiono tenui. Cittadino italiano, l'estradando risiede da quattro anni in un hotel di Chiasso senza disporre di un regolare permesso di soggiorno (a questo riguardo va rilevato come il ricorrente non fornisca alcun documento a prova delle proprie denegazioni). Egli non svolge alcuna attività professionale stabile e la sua famiglia risiede, secondo le informazioni fornite dall'UFG, in Italia. Tale situazione, soprattutto alla luce della sopraccitata giurisprudenza, mediante la quale il Tribunale federale ha negato la scarcerazione a persone residenti e attive professionalmente in Svizzera da molti anni, è indice di un alto rischio di fuga. È inoltre d'uopo aggiungere che, come sottolineato dall'UFG, la durata considerevole della pena detentiva inflitta dall'autorità rogante – 20 anni – rende il pericolo di fuga ancora più elevato. La censura del ricorrente va pertanto disattesa.

5. In aggiunta, il ricorrente si lamenta del fatto che le misure coercitive ordinate dall'autorità rogante e dall'UFG sarebbero sproporzionate poiché sarebbero bastati dei controlli di polizia o l'applicazione di un braccialetto elettronico per scongiurare il rischio di fuga (act. 1, p. 7).

A questo proposito va ritenuto che tali provvedimenti non appaiono sufficienti nella fattispecie per escludere il rischio di fuga. In particolare, per quanto concerne la sorveglianza tramite braccialetto elettronico, va sottolineato come tale misura può entrare in linea di conto unicamente quando è accompagnata dal deposito di una cauzione (ATF 136 IV 20 consid. 3 e sentenze del Tribunale penale federale RR.2009.329 del 24 novembre 2009, consid. 6.4.2

- 9 -

e RR.2012.1 del 17 febbraio 2012, consid. 2.2). Orbene, la stessa non è stata in casu proposta, né del resto il ricorrente ha fornito elementi di sorta per valutarne l'eventualità.

6. Sulla base dell'incarto non sono ravvisabili altri motivi che permetterebbero la scarcerazione dell'estradando. In definitiva, sussistendo un reale pericolo di fuga e in assenza di soluzioni alternative equivalenti all'arresto ma meno incisive, il provvedimento impugnato va tutelato. Non vi è quindi ragione di scarcerare l'estradando ordinando misure cautelari sostitutive.

E. 7

Il ricorrente richiede il dissequestro degli effetti personali e degli altri beni in suo possesso decretato mediante l'ordine di arresto impugnato.

Giusta l'articolo 47 cpv. 3, l'UFG decide, nell'ambito dell'ordine di arresto quali oggetti e beni debbano rimanere od essere messi al sicuro. È unicamente in un secondo tempo che competerà all'UFG di statuire in merito ad un'eventuale consegna allo stato richiedente di tali oggetti e beni (art. 59 AIMP) o all'utilizzo dei valori di proprietà dell'estradando per sopperire alle spese della procedura svizzera (art. 62 cpv. 2 AIMP; ATF 125 IV 30 consid. 1). La richiesta del ricorrente, peraltro generica in quanto non dettagliata riguardo agli oggetti o beni sequestrati, va pertanto disattesa poiché prematura a questo stadio della

procedura.

E. 8

In conclusione il ricorso è respinto. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fissata nella fattispecie a fr. 2'000.--.

- 10 -

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.